

CONTRATTO D'APPALTO

SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E IN GESTIONE AD A.M.A.G.A. S.p.A. BIENNIO 2024-2025

TRA

AMAGA Spa (nel seguito indicata come "AMAGA"), con sede legale e domicilio fiscale in Abbiategrasso (MI) Viale Cattaneo n. 45, codice fiscale n. 11487760156, in persona del Direttore Generale,

E

la Società (in seguito indicata come "Appaltatore"), con sede legale in Via
, codice fiscale n. in persona del legale rappresentante

PREMESSO

- Che AMAGA intende affidare l'incarico per il servizio di pulizie, e sanificazione delle proprie sedi;
- Che, a seguito dell'affidamento ai sensi dell'art. del D. Lgs n. 36/2023, è risultata aggiudicataria del servizio di pulizie, e sanificazione di tutte le sedi del gruppo AMAGA nell'osservanza dei requisiti del capitolato tecnico sottoscritto in sede d'offerta;
- Che dispone di attrezzature e di personale idoneo per lo svolgimento del servizio presso le sedi oggetto dell'appalto;
- Che l'esecuzione del servizio è disciplinata dal Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati, parti integranti del presente contratto, ancorché non materialmente allegati;
- il Fornitore, a garanzia degli obblighi contrattuali, ha prestato la garanzia definitiva di € mediante garanzia fidejussoria definitiva n. emessa in data dalla società;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL CONTRATTO.

Forma oggetto del presente contratto la fornitura del servizio di pulizie, e sanificazione delle sedi del gruppo A.M.A.G.A. S.p.A.

L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

I servizi di cui al comma 1 consistono in: servizi integrati di pulizia, sanificazione, disinfezione, spazzamento, lavaggio vario, raccolta differenziata e gestione dei contenitori nonché la fornitura di materiale di consumo igienico sanitario.

Le superfici, le prestazioni e la frequenza delle medesime sono riportate nel Capitolato tecnico, parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato.

ARTICOLO 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto che

l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono puramente indicative e non costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità e valori indicate nel capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 3 PREZZO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo complessivo presunto nell'anno ammonta a Euro () oltre IVA, ed oltre Euro ... () per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La contabilizzazione del servizio è effettuata attraverso il pieno rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto.

Il corrispettivo è ripartito in quote mensili, oltre I.V.A in regime di split payment.

ARTICOLO 4 DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di () – Via

ARTICOLO 5 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO.

La durata complessiva è di anni 2 (due) decorrente dalla data di stipula del contratto, con eventuale possibilità di rinnovo da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo articolo.

ART.6 RINNOVO E OPZIONI

E' prevista l'Opzione di Rinnovo del Contratto

La stazione appaltante si riserva ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima di 2 (due) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 GIORNI prima della scadenza del contratto originario.

Il rinnovo conterrà tutte le condizioni del contratto relative al primo biennio del servizio, ivi comprese le condizioni economiche proposte in sede di offerta.

Opzione di proroga tecnica

La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata, in alternativa al rinnovo contrattuale, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Diversamente il contratto s'intenderà concluso, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

In ogni caso e nelle more dell'espletamento della nuova procedura, e qualora persistano i requisiti di cui all'art. 120 commi 9 del d.lgs.36/2023, la Stazione Appaltante potrà richiedere, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, un aumento o una diminuzione della prestazione pari ad un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

ARTICOLO 7 MODALITÀ DI ESECUZIONE

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dell'oggetto del presente contratto si rinvia a quanto previsto nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 8 PAGAMENTI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

I pagamenti avvengono con cadenza mensile con giustificativo dei servizi svolti, contabilizzati in base all'offerta.

L'appaltatore si impegna a richiedere mensilmente, un compenso inferiore nel caso in cui i servizi in oggetto non dovessero essere effettuati per motivi anche non attinenti alla propria volontà.

Tale valore sarà calcolato dalle quote mensile, dedotto dall'offerta economica ripartita in maniera proporzionale per i reali giorni di servizio svolto.

L'appaltatore, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 L.136/08/2010 e s.m.i.; compreso l'obbligo di indicare il CIG identificativo in ogni documento amministrativo e fiscale.

A tale fine i pagamenti saranno effettuati attraverso Bonifico Bancario ai sensi di legge su presentazione di fattura regolare ai fini fiscali e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione in corso d'opera.

Le fatture saranno intestate a A.M.A.G.A. S.P.A. Viale C. Cattaneo 45 20081 Abbiategrasso –MI. P.IVA: 11487760156.

A.M.A.G.A. S.P.A. rientra tra i soggetti per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 633/72, pertanto, l'IVA gravante sull'operazione non sarà corrisposta da AMAGA S.p.A. al fornitore ma sarà liquidata direttamente all'Erario. Tutte le fatture emesse dovranno riportare la dicitura: "Operazione con scissione dei pagamenti – art 17 ter DPR 633/72" e i riferimenti del CIG-.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

ARTICOLO 9 REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo dell'appalto potrà subire variazioni al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si farà riferimento agli indici ISTAT di cui ex art 60 comma 3 lettera b) e comma 4 del codice.

Eventuali variazioni di prezzo dovranno essere preventivamente comunicati alla S.A. per le relative verifiche e conseguenti autorizzazione.

ARTICOLO 10 PENALI - ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO E MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Aggiudicataria, i servizi contemplati nel presente Appalto, non vengano forniti e/o espletati - anche solo per periodi di tempo limitato - o vengano espletati in modo parziale o non conforme a quanto previsto dal Capitolato o a quanto offerto dall'Aggiudicataria in sede di gara, la Committente applicherà nei confronti dell'Aggiudicataria le penali previste dal Capitolato di gara (Art.22)

L'applicazione delle penali non preclude il diritto di AMAGA a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Le eventuali contestazioni saranno rilevate da apposito Verbale di contestazione.

ART. 11 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AMAGA ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all'Art.94 D. Lgs. 36/2023, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 8 del presente contratto.

Ai sensi dell'Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso in cui le verifiche antimafia effettuate anche successivamente alla stipula abbiano dato esito interdittivo, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Si prevede espressamente che l'affidamento si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi e nelle modalità previste nel Capitolato di gara (artt. 23 e 27).

ARTICOLO 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del codice civile, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

È assolutamente vietata la cessione del credito e qualunque procura o delega all'incasso, salvo che la Stazione Appaltante non le riconosca espressamente con apposito provvedimento.

ARTICOLO 13 FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE.

È esclusa la competenza arbitrale, le controversie che dovessero insorgere tra AMAGA e l'impresa appaltatrice, qualunque sia la loro natura, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini di servizio richiesti dalla Stazione appaltante.

ARTICOLO 14 SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

A tale proposito l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha dimostrato di possedere una polizza assicurativa per Responsabilità Civile GENERALE sottoscritta con validità 00/00/00 al 00/00/00, polizza numero con i seguenti massimali:

- RCT: € 1.000.000,00 per sinistro e per persona;
- RCO: € 1.000.000,00 per sinistro e per persona.

Appendice integrativa al presente appalto.

L'appaltatore dovrà avere la copertura assicurativa in parola per tutta la durata del contratto, anche in caso di rinnovo.

ARTICOLO 15 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante garanzia fideiussoria definitiva n..... emessa in data 00/00/00/ da di importo € pari al 10,00% per cento dell'importo contrattuale annuale.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 16 CLAUSOLA RISCOSSORIA EX D.Lgs 231/01

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, e come successivamente modificato ed integrato, nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto l'appaltatore dichiara e garantisce che:

- ✓ i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa;
- ✓ i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;
- ✓ i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti,

non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001.

resta altresì inteso che in caso di violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra il presente contratto potrà essere risolto dalla Stazione Appaltante per fatto e colpa dell'appaltatore.

ARTICOLO 17 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta formulata in sede di gara.

ARTICOLO 18 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs 36/2023 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

ARTICOLO 19 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

Le eventuali spese per la registrazione del presente contratto sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che le forniture di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Fatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto.

Abbiategrosso,

La Stazione Appaltante

AMAGA S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente

L'Appaltatore

Il legale rappresentante

Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 cod. civ. l'appaltatore dichiara di aver preso visione e di approvare e in maniera specifica le seguenti clausole:

Articolo 10 Penali e risoluzione del contratto;

Articolo 13 – Controversie;

Articolo 16 Clausola rescissoria ex D.Lgs n. 231/01.

La Stazione Appaltante

AMAGA S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente

L'Appaltatore

Il legale rappresentante

Firmato digitalmente